

Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009
— E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione

(Causa T-57/07) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Lettere della Commissione riguardanti gli impegni — Atti non suscettibili di ricorso — Irricevibilità)

(2009/C 267/114)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania); e E.ON Földgáz Trade Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Lübbig)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione 19 dicembre 2006 e 16 gennaio 2007 riguardanti gli impegni assunti dalla E.ON Ruhrgas International AG previsti all'art. 3 della decisione della Commissione 21 dicembre 2005 con la quale quest'ultima ha dichiarato un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La E.ON Ruhrgas International AG e la E.ON Földgáz Trade Zrt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009
— Pioneer Hi-Bred International/Commissione

(Causa T-139/07) ⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all'immissione sul mercato — Omissione della Commissione di sottoporre al comitato di regolamentazione un progetto di misure — Ricorso in carenza — Venir meno della materia del contendere — Non luogo a statuire»)

(2009/C 267/115)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa, Stati Uniti) (rappresentante: J. Temple Lang, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente D. Lawunmi e C. Zadra, agenti, successivamente P. Oliver e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda volta a fare dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione, non avendo sottoposto al comitato di regolamentazione, in applicazione dell'art. 5, n. 2, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23) un progetto di misure da adottare in merito alla notifica della ricorrente relativa all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato 1507, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 18, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Pioneer Hi-Bred International, Inc.

⁽¹⁾ GU C 155 del 7.7.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2009
— LPN/Commissione

(Causa T-186/08) ⁽¹⁾

[“Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Archiviazione di una denuncia — Mancato avvio di un procedimento di inadempimento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Manifesta irricevibilità — Non luogo a statuire”]

(2009/C 267/116)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. P. Vinagre e Silva)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, T. Moreira e A. de Oliveira Mendonça, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Abecasis e A. Marques)